



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 24/10/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 8 ottobre 2002, n. 848

Applicazione Reg. CE n. 2200/96 del 28/10/96 del Consiglio e Reg. Ce n. 412/97 della Commissione - Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli. Riconoscimento della Organizzazione di Produttori "Ripagnola OP - Società a r.l." con sede legale in Polignano a Mare (Ba).

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Cooperazione, P.A. Giuseppe Tucci sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionati preposti:

VISTI i Regolamenti CE n. 2200 e 2201 del 28/10/1996 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune dei Mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTO il Reg. CE n. 412 del 03/3/1997 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del Reg. CE n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori;

VISTA la Circolare n. 6 del 18/4/1997 del MIRAAF, ora MIPAF, pubblicata sulla G.U.n. 124 del 30/5/1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n. 128 e la successiva di modifica ed integrazione n. 25 del 05/02/1999;

VISTA la Legge 27 luglio 1967 n. 622 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 165 del 21/02/1968 concernenti l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 7115 del 27/9/1997 esecutiva, recante disposizioni per l'attuazione nella Regione Puglia delle Norme comunitarie di cui al Reg. CE 2200/96;

VISTO il D.L. n. 29 del 03/3/1993 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997 con la quale sono state divise le competenze tra l'Organo Politico e Dirigenza regionale (artt.4, 5 e 6);

VISTO l'art. 45 del D.L. n. 80 del 31/3/1998 recante Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la domanda in data 06/8/2002, acquisita agli atti dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura al

prot. n. 28/12197 del 07/8/2002, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata "RIPAGNOLA O.P. S.r.l." con sede legale in Polignano a Mare (BA) intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 2200/96 del Consiglio, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori per la categoria: i) Ortofrutticoli (art. 11 p. 1. lett. a);

VISTO l'atto costitutivo e il relativo statuto redatti in data 01/8/2002, per notaio Dott. Mario Toni (Repertorio n. 35497) con il quale è stata costituita la predetta Organizzazione di produttori ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE 2200/96;

VISTA la relazione in data 26/9/2002 relativa alla istruttoria espletata dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Bari conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori "RIPAGNOLA O.P. S.r.l." con sede legale in Polignano a Mare (BA.) alla Via Luigi Longo, 20 - 22;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che la Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutti i documenti richiesti e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per ottenere il riconoscimento; Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, del Reg. CE n. 2200/96, come stabilito al punto 5 della D.G.R, n. 7115 del 27/09/1997 la Organizzazione di Produttori "RIPAGNOLA O.P. S.r.l." con sede legale in Polignano a Mare (BA) alla Via Luigi Longo, 20 - 22 per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a).

2) Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n. 11 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 11 del Reg. CE n. 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della G.R. n. 7115 del 27/9/1997.

3) Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n. 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

4) Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "RIPAGNOLA O.P. S.r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, e per le attività di commercializzazione, i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita, ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97 e che, pertanto è un atto esecutivo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente documento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
Dr. Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente dell'Uff. Ass. e Coop.
P.A. Giuseppe Tucci

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli;

VISTA la legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n. 01/007689/1-S del 31/07/1998 e prot. n. 02/010628/16 del 07/08/1998;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Cooperazione e la relativa sottoscrizione

DETERMINA

1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 11, del Reg. CE n. 2200/96, la Organizzazione di Produttori denominata "RIPAGNOLA O.P. S.r.l." con sede legale in Polignano a Mare (BA) alla Via Luigi Longo, 20 - 22 - per la categoria: i) ortofrutticoli (art. 11 p. 1 lettera a)

2) Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n. 11 dell'elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 11 del Reg. CE n. 2200/96, in conformità a quanto previsto nel citato provvedimento della GR. n. 7115 del 27/9/1997.

3) Di incaricare l'Ufficio Associazionismo e cooperazione di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali ed alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA);

4) Di fare obbligo alla Organizzazione dei Produttori "RIPAGNOLA O.P. S.r.l." alla osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie e nazionali in materia, a tenere presso la propria sede tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, e per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita, ad inviare alla Regione - Uffici centrali e periferici dell'Assessorato all'Agricoltura - entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio

ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonché i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.

6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n. tre pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura. Copia del presente atto sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Bari, 8 ottobre 2002

Il Dirigente del Settore
Dott. Matteo Antonicelli
